



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°171 del 12/02/2021

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 gennaio 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA

26) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA POLLIDORI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMI 1 E 2 E ART.32, COMMA 2 DEL C.G.S., NONCHÉ ALL'ART.18, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE ED AGLI ARTT.39 E 42 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.166 del 29/01/2021

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Accertamenti in merito alla condotta della A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, la quale avrebbe tesserato il calciatore Gabriele D'Ilario non riportando sul modulo di tesseramento la firma del padre dello stesso, sig. Marco D'Ilario, che aveva tra l'altro espressamente negato il proprio assenso al suddetto tesseramento"; vista la documentazione acquisita, ed esaminata l'attività istruttoria espletata, la Procura osserva quanto segue:

in data 8 settembre 2020, il sig. Marco D'Ilario trasmetteva alla Procura una nota in cui evidenziava il tesseramento del calciatore minore Gabriele D'Ilario (figlio), da parte della società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, per la stagione sportiva 2019/2020, malgrado avesse comunicato la propria contrarietà, in virtù anche di quanto rappresentato nel decreto del Tribunale dei Minori di Roma, in cui si dichiarava che tutte le decisioni importanti per la vita del minore dovessero essere assunte di comune accordo da parte dei genitori. La madre del giovane calciatore, in sede di audizione, confermava quanto dichiarato dal padre del giovane, contrario al tesseramento visto il rendimento scolastico del figlio non buono, di aver provveduto a sottoscrivere il modulo di tesseramento avvertendo l'ex marito che per la validità dello stesso occorreva la firma di entrambi i

genitori. Nell'audizione del 29 Ottobre 2020, il Presidente della società, sig. Andrea Polidori e l'allenatore della stessa, sig. Massimiliano Di Giulio, confermavano di essere a conoscenza della contrarietà del padre al tesseramento del minore e che, pertanto, fino alla fine del mese di novembre 2019 evitavano di schierarlo, ma che poi, a seguito dell'assenso verbale del padre dal mese di dicembre, tenuto conto del miglioramento scolastico, veniva utilizzato in 3 gare del Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15.

Nel corso dell'attività istruttoria, la Procura acquisiva dichiarazioni rilasciate sia da parte di non tesserati F.I.G.C., sia di tesserati F.I.G.C., con le quali in modo univoco indicavano che la funzione di allenatore per il Campionato Giovanissimi Provinciali veniva svolta da Gianluca Lupino, tesserato per la società A.S.D Ostiantica Calcio 1926, ma sprovvisto del titolo della necessaria abilitazione. A seguito di tale riscontro la Procura provvedeva all'apertura di un distinto procedimento disciplinare per il motivo in argomento. La Procura riportava nell'atto di deferimento tutti i verbali di audizione dei tesserati interpellati, le distinte di gara delle tre gare a cui ha partecipato il minore in questione e la pagella scolastica del predetto.

La Procura ha ritenuto che i fatti sopra indicati hanno fatto emergere il comportamento del Presidente della Società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, sig. Andrea Polidori, che ha violato le norme regolamentari indicate in oggetto, per aver provveduto a richiedere il tesseramento del calciatore minore Gabriele D'Ilario, acquisendo solo la firma della madre del ragazzo e non anche quella del padre esercente la potestà genitoriale, e per non aver provveduto a regolarizzare la posizione dello stesso calciatore, una volta venuto a conoscenza del decreto del Tribunale dei Minori.

Tutto ciò premesso, la procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Andrea Polidori e la Società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S.

Il giorno 28.01.2021, con modalità a distanza, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale per la trattazione del deferimento in oggetto; per la Procura Federale era presente l'Avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento insisteva per lo stesso, chiedendo per i soggetti deferiti le seguenti sanzioni:

- mesi 3 di inibizione per Andrea Polidori;
- euro 500,00 di ammenda per la Società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926.

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, rileva che non appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dai predetti soggetti, avvisati al momento della commissione dei fatti e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Il Tribunale ritiene i deferiti non responsabili delle violazioni regolarmente ascritte, poiché sufficiente per il tesseramento annuale del minore nella categoria del Settore Giovanile Scolastico, nella fattispecie alla suddetta società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, la firma anche di uno solo dei genitori. La conoscenza per la società A.S.D. Ostia Antica Calcio 1926 della sottoscrizione del tesseramento del calciatore minore da parte dei genitori, o del genitore di questo, prescinde dal provvedimento del Tribunale dei Minori e, per tali motivi, ritenuto fin da subito valido in ogni sua parte il tesseramento che verrà regolarmente trasmesso dalla stessa alla Federazione.

Quindi, visto quanto sopra, il Tribunale ritiene che la società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, non debba rispondere delle violazioni a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. e, per l'effetto, ritiene di prosciogliere la stessa, così come anche il presidente della stessa, sig. Andrea Polidori, dalle violazioni loro ascritte.

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni loro ascritte.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

27) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARIO CASCONI, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL SIG. PARENTE FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS S. MICHELE E DONATO (GIÀ A.S.D. SAN MICHELE CALCIO), PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020, ED A CARICO DELLA A.S.D. VIRTUS S. MICHELE E DONATO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.166 del 29/01/2021

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Presunta doppia attività posta in essere dal tesserato Cascone Mario che, pur essendo tesserato in qualità di calciatore con la società A.S.D. Virtus Fauti, svolgerebbe attività di istruttore di scuola calcio con la società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato";

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata al sig. Cascone Mario ed al presidente della società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, sig. Parente Francesco;

visto che gli stessi non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesti di essere ascoltati;

rilevato che nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti vari documenti quali, la nota del presidente del C.R. Lazio e quella della società A.S.D. Virtus Fauti, entrambe trasmesse alla Procura Federale, oltre che diverse audizioni di tesserati;

rilevato che da tali documenti è emerso che il sig. Cascone Mario, tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Virtus Fauti, svolgeva attività di allenatore, in assenza di tesseramento, per la società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, e che il sig. Parente Francesco, all'epoca dei fatti presidente pro tempore della società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, consentiva o comunque non impediva al Cascone, tesserato per la società A.S.D. Virtus Fauti, di svolgere attività di allenatore in assenza di tesseramento, come risulta dalle dichiarazioni delle parti.

Per effetto di tutto quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i due soggetti di cui sopra, Cascone Mario e Parente Francesco, per le violazioni regolamentari a loro addebitate, nonché la società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S..

Alla riunione fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale, fissata per il giorno 28 gennaio 2021 era presente per la Procura l'Avvocato Francesco Bevivino, oltre che il sig. Cascone Mario ed il sig. Parente Francesco, in proprio e come rappresentante legale della società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato.

La Procura Federale, preliminarmente, comunica di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti ai sensi dell'art.127 del C.G.S. nel seguente modo:

- Cascone Mario: sanzione base n°12 gare di squalifica, ridotta di un terzo, per la sanzione finale di n°8 gare di squalifica;
- Parente Francesco: sanzione base n°3 mesi di inibizione, ridotta di un terzo, per la sanzione finale di n°2 mesi di inibizione;
- A.S.D. Virtus S. Michele e Donato: sanzione base euro 800,00 di ammenda, ridotta di un terzo, per la sanzione finale di euro 533,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, non rilevando dagli atti del deferimento motivi di proscioglimento per i deferiti, prende atto del patteggiamento raggiunto tra le parti ed applica le sanzioni come sopra determinate.

Pertanto, visto quanto sopra, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare ai sensi dell'art.127 del C.G.S. le seguenti sanzioni finali:

- Cascone Mario, n°8 giornate di squalifica;
- Parente Francesco, n°2 mesi di inibizione;
- A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, euro 533,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 12 febbraio 2021

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli